

Test INVALSI? **No** grazie!



MATERIALE DI INFORMAZIONE SULLA NON OBBLIGATORIETA' DELLE PROVE I.N.Val.S.I.

A CURA DELLE MAESTRE DEL CIRCOLO DIDATTICO DI CONCOREZZO (MI)

Da "VALUTAZIONE INVALSI ED AUTONOMIA SCOLASTICA"

Nota a cura di avvocato Corrado Mauceri (Ass. "Per la scuola della Repubblica")

Nella discussione che si è sviluppata in questi giorni in merito a tale questione si è sostenuto che il collegio dei docenti non avrebbe alcun potere in materia di valutazione perchè gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 275/99 non attribuiscono alcuna competenza in materia al collegio dei docenti. Ma evidentemente si è dimenticato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett.

- a) del D.Lgs. n. 297/94, che è ancora in vigore, il collegio dei docenti ha "potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto"; ha cioè una competenza generale su tutta l'attività didattica dell'istituto che quindi deve necessariamente passare dal collegio dei docenti. Le specifiche attribuzioni previste negli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 275/99 non sono difatti volte a circoscrivere l'ambito di competenza del collegio dei docenti, ma sono volte a specificare con riferimento a taluni aspetti dell'autonomia una competenza generale in materia didattica che nell'ambito degli ordinamenti generali spettava già al collegio dei docenti; spetta quindi al collegio dei docenti deliberare su tutti gli aspetti concernenti la didattica e quindi anche deliberare se aderire o meno alla verifica predisposta dall'INVALSI. Il collegio dei docenti con la richiesta di un terzo dei suoi componenti ex art. 7, comma 4 D.Lgs. 297/94 può autoconvocarsi e deliberare in merito; peraltro in mancanza di una delibera del collegio dei docenti i singoli docenti non possono essere legittimamente obbligati all'attività di verifica e possono contestare un eventuale ordine di servizio anche con un'azione giudiziaria (non auspicabile perchè sarebbe opportuno che le questioni scolastiche siano risolte nell'ambito della scuola).

L'autonomia scolastica non è compatibile con le interferenze ministeriali sull'attività didattica delle scuole.

La direttiva n. 56/04 che disciplina la valutazione degli apprendimenti per l'a.s. 2004/2005 ripropone ancora una volta il problema dell'autonomia scolastica e di tutte le sue contraddizioni mai adeguatamente affrontate e, tanto meno, risolte.

È fuor di dubbio che l'autonomia scolastica non significa "libertà incondizionata" e/o autoreferenzialità; anzi l'autonomia implica una responsabilità, nel senso etimologico di "rispondere" del proprio operato e delle proprie scelte. Recentemente anche la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare che l'autonomia scolastica non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare- (Corte Cost. n. 13/04). Si tratta quindi di definire l'ambito in cui si colloca l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche ed il rapporto tra l'autonomia delle istituzioni scolastiche e tutti gli altri soggetti istituzionali che operano nel sistema scolastico (Ministero, Regione, EE.LL., ed anche INVALSI).

Il problema non è quindi se l'autonomia è compatibile con un sistema di regole che si devono osservare e con forme di verifica dell'attività svolta; il problema è chi deve stabilire queste regole ed i limiti di esse e chi e come deve verificare. In primo luogo è però necessario mettersi d'accordo sul concetto di autonomia; difatti senza dubbio l'autonomia delle istituzioni scolastiche è volta a realizzare un sistema scolastico più flessibile e più diversificato in relazione alle specifiche esigenze; ma autonomia è anzitutto garanzia del pluralismo culturale nella scuola statale e quindi è anzitutto garanzia di indipendenza della scuola dagli esecutivi ed in primo luogo dal Ministro. Autonomia è quindi garanzia che la scuola statale sia la scuola di tutti ("pubblica") e non quindi ministeriale (o degli assessori).

In questo senso l'autonomia scolastica trova il suo fondamento giuridico, più che nell'art. 127 che l'ha esplicitata, nel principio della libertà di insegnamento sancito nell'art. 33 Cost.

Da COBAS E CESP

In merito alla presunta obbligatorietà dei test Invalsi, il Cesp e i Cobas della scuola fanno presente quanto segue:

Il Collegio docenti è organo dotato di discrezionalità tecnica e di autonomia, da utilizzare nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 1°c. della L.53/2003 gli orientamenti della scuola materna del 1991, i programmi delle elementari del 1985, quelli delle medie del 1979 saranno abrogati con un regolamento da emanare ai sensi dell'art.17 c.2 della L.n° 400/ (regolamenti autorizzati ad abrogare o derogare leggi: la c.d. "delegificazione"), previo il parere della Conferenza Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari competenti e del CNPI. Tali regolamenti non sono stati alla data odierna emanati, come confermano gli artt. 12 u.c., 13 u.c. e 14 u.c. del D. Lgs. 59/2004, per cui i Collegi docenti operano in piena legittimità se fanno riferimenti ai predetti regolamenti ancora pienamente vigenti.

- È illegittimo l'obbligo di sottoporsi alle verifiche dell'INVALSI, in quanto i test fanno riferimento ad Indicazioni transitorie e non obbligatorie e in contrasto con regolamenti ancora in vigore. Inoltre, tali verifiche hanno l'effetto di standardizzare i contenuti e i tempi della didattica, non tenendo conto della diversità dei tempi di apprendimento dei singoli studenti e del diverso contesto socio-culturale.
- Dall'insieme delle argomentazioni suesposte si ricava l'illegittimità della Dir. n° 56/2004 e l'esigenza di una delibera del Collegio docenti sull'opportunità didattica o meno della somministrazione dei Test Invalsi, in linea con la libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita e con il principio dell'autonomia scolastica (autonomia non può significare subordinazione ai test Invalsi, senza poterne valutare l'efficacia!).
- Sull'Invalsi, il D.Lgs. 59 /04 e il CCNL non prevedono in nessun luogo l'obbligo per il personale docente di somministrare i Test Invalsi o che l'Invalsi possa utilizzare i docenti - e non il proprio personale - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Né si può configurare un rapporto gerarchico tra l'Invalsi e i docenti o tra il DS e i docenti per quel che riguarda l'attività d'insegnamento.
- Di conseguenza un eventuale ordine di servizio relativo all'obbligo per il singolo docente di somministrare i test Invalsi è da considerarsi illegittimo, in quanto la valutazione di sistema rientra tra i compiti istituzionali dell'Invalsi, ma non tra gli obblighi di servizio del personale docente. Naturalmente se poi l'ordine riguardasse direttamente le modalità di valutazione degli alunni sarebbe lesivo della libertà d'insegnamento previsto dall'art. 33 della Costituzione.

STRALCI DI LETTERE FIRMATE DA ENRICO PANINI - Flc Cgil

<http://www.flcgil.it/home/modules/news/article.php?storyid=666>

Dalla lettera indirizzata a G. Elias e E. Garozzo – INVALSI - il 27.09.05 dalla Flc Cgil

La scrivente organizzazione sindacale FLC Cgil è venuta a conoscenza della Nota prot. 4546 del 13/09/05 di codesto Istituto, a firma del Direttore generale, nella quale con grande stupore e sconcerto abbiamo letto una affermazione in base alla quale deriverebbe da quanto sancito dal Decreto Legislativo 59/04 l'obbligo della partecipazione, da parte degli istituti scolastici statali e paritari del primo ciclo di istruzione, all'attività di valutazione/rilevazione degli apprendimenti degli alunni promossa dallo stesso Invalsi.

Evidentemente si tratta di una deduzione impropria e priva di ogni benché minimo fondamento.

Infatti, in nessun articolo o comma del Decreto citato compare un riferimento all'obbligatorietà e neppure poteva comparire, dal momento che la Legge 53/03 non l'ha contemplata.

Poiché l'affermazione della pregnanza di una sanzione normativa, allorché questa non sussista, può essere per le scuole fonte di disorientamento o addirittura risultare fuorviante, invitiamo formalmente l'Istituto Nazionale di Valutazione ad una maggior aderenza, nelle comunicazioni, a quanto effettivamente stabilito dalla legislazione e ad una opportuna quanto rapida rettifica.

Oggetto: Lettera Invalsi, prot. 4817 del 29.09.2005.

In merito alla lettera in oggetto, inviata da codesto Istituto in risposta ad una nostra richiesta di precisazione e di rettifica, osserviamo che essa non soddisfa la nostra istanza e conferma ampiamente quanto da noi sostenuto.

Infatti, anziché confutare la nostra affermazione circa la deduzione infondata dell'obbligo delle prove Invalsi dalla normativa vigente, la lettera sopra citata si limita al rinvio ad una nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, confermando con ciò che l'obbligo della somministrazione può esser fatto risalire sola a disposizioni amministrative.

Sfugge che siamo in regime di autonomia costituzionalizzata e che pertanto eventuali obblighi non possono essere definiti con disposizioni amministrative come era in uso nella situazione precedente alla definizione del titolo V.

Dalla lettera indirizzata a Dott. S. Criscuoli il 26.10.05 – dalla FLC

(...) riteniamo opportune e doverose alcune considerazioni sulla nota in oggetto, della quale - purtroppo, ma non per nostra disattenzione - siamo venuti a conoscenza solo nei giorni scorsi. Non sussiste dubbio che l'Invalsi sia legittimato in compiti di indagine sia dalla Legge 53/03 che dal Decreto Legislativo 286/04; la questione controversa riguarda invece la delimitazione del suo campo di indagine. **Non ci sono dubbi che esso non possa comprendere né la valutazione né la rilevazione degli apprendimenti degli alunni, essendo questa materia di esclusiva competenza dei docenti cui gli alunni sono affidati (53/03 articolo 3 comma 1 lett.a).**

(...)

L'affermazione contenuta nella Nota, riguardante l'obbligo della somministrazione delle prove, appare chiaramente tautologica non suffragata dalla norma legislativa la quale si limita ad affidare all'Invalsi "verifiche periodiche e sistematiche" (Legge 53, articolo 3, comma 1 lett b).

Tali procedure si trasformano in obbligatorie solo nei testi delle Direttive Ministeriali che si arrogano con ciò l'esercizio di una potestà che la Legge non ha loro concesso. Basti rilevare che gli articoli 13 e 14 del DLgs 59/04, richiamati nella Nota del 3 agosto, assunti nella loro intenzione affermano il carattere transitorio delle Indicazioni Nazionali e la gradualità del passaggio al nuovo ordinamento, altro che obbligatorietà

(...)

Infine, come abbiamo già avuto modo di dimostrare la Nota del 3 agosto è chiaramente infondata per quanto riguarda l'affermazione dell'esistenza di un obbligo da parte delle scuole. La invitiamo pertanto, ad una sollecita rettifica della stessa Nota che si sta rivelando fonte di disagio e turbativa all'interno delle istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui la Direzione non intendesse modificare il proprio orientamento, intraprenderemo ogni azione opportuna finalizzata alla corretta interpretazione della norma.

Distinti saluti., Enrico Panini

Dall' articolo pubblicato su Flc-Cgil (Roma, 7 ottobre 2005)

Lo ripetiamo: sui livelli di apprendimento degli alunni l'Invalsi non ha titolo ad indagare; essi sono di esclusiva competenza dei docenti cui gli alunni sono affidati.

Le prove a tappeto e "obbligatorie" hanno prodotto questo ancor poco diffuso ma tragico esito: che alcune scuole stanno imboccando la strada dell'addestrare gli alunni ad un buon risultato facendo loro fare e rifare le prove già somministrate. È questo che si intende parlando di "miglioramento dell'offerta formativa"!

Ma mentre si lucida a festa per apparire accattivante, fuori dalla passerella brandisce il bastone dell'obbligo richiamando le scuole in odore di disobbedienza. Evita però di rispondere a chi chiede conto e ragione delle sue grida, fatte sulla base di norme inventate.

Tante scuole, tuttavia, si sono accorte – come nella fiaba - che l'imperatore è nudo e la passerella propagandistica dell'Invalsi non potrà che suscitare un coro di fischi.

<http://www.flcgit.it/home/modules/news/print.php?storyid=550>

CHE COSA ABBIAMO FATTO FINORA NELLA NOSTRA SCUOLA

Il Collegio dei Docenti del Circolo didattico di Concorezzo (MI) in data 14 dicembre 2004

PRESO ATTO

che il MIUR ha disposto che l'INVALSI programmi, per l'anno scolastico 2004/05, attività di valutazione sul funzionamento delle istituzioni scolastiche, sui piani dell'offerta formativa, sulla quota nazionale del curriculum, sulle attività obbligatorie e facoltative, sull'attivazione della funzione tutoriale, sugli apprendimenti nelle scuole pubbliche e paritarie dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria.

PREMESSO CHE a parere del Collegio docenti

- la standardizzazione delle prove di verifica, somministrate a bambini/e di fascia di età quale quella della scuola elementare, non tiene conto degli aspetti psicologici, affettivi e di contesto che caratterizzano l'esperienza di crescita e apprendimento di ogni bambino/a ;
- una corretta valutazione può essere formulata solo tenendo conto degli elementi fondanti (metodologie, strategie, percorsi, scelte di contenuti ...) la programmazione attuata all'interno della classe;
- gli strumenti valutativi devono essere coerenti e conseguenti al contesto nel quale i bambini/e hanno appreso (linguaggio, clima di apprendimento, strumenti conosciuti...)

CONSIDERATO CHE:

- il POF per l'anno scolastico 2004/05 di questo Circolo fa riferimento ai Programmi Didattici Nazionali del 1985 e non alle Indicazioni Nazionali dei piani di studio allegate al decreto 59/2004 (e quindi non a carattere prescrittivo)
- che non sono state introdotte attività facoltative o opzionali per l'attuale anno scolastico,
- che non è stata attivata la funzione tutoriale per i motivi più volte espressi

DICHIARA

di non riconoscere la validità e correttezza pedagogica della somministrazione di prove di valutazione non coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa del Circolo

14 dicembre 2004

votato : 43 favore - 4 contrari - 17 astenuti

p.c. Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti
Alle componenti del Consiglio di Circolo
Al presidente di Associazione Genitori, Al presidente di Comunità Educatrice
Alle organizzazioni sindacali

Concorezzo, 12 aprile 2005

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PROVE INVALSI 2005

Premesso che il Collegio dei Docenti del Circolo didattico Marconi di Concorezzo (Mi), in data 14 Dicembre 2004, ha dichiarato, a maggioranza, di non riconoscere la validità e la correttezza pedagogica della somministrazione di prove di valutazione non coerenti con il piano dell'Offerta Formativa del Circolo, le/gli insegnanti delle classi a tempo pieno, non solo quelle coinvolte direttamente nella somministrazione delle prove Invalsi, esprimono un giudizio negativo su tale sistema di valutazione tramite test, per i seguenti motivi:

- **risulta incoerente** rispetto gli elementi fondanti (metodologie, strategie, percorsi, scelte di contenuti ...), sia del P.O.F. sia delle programmazioni attuate all'interno delle classi
- **valuta alcune discipline, soffermandosi solo su parziali abilità strumentali della stessa**, in contrasto con una formazione globale, armonica ed interdisciplinare, aperta anche alle diversità socioculturali;
- **valuta solo un prodotto** senza tener conto né del processo individuale di sviluppo della persona, né dei momenti di riflessione di tipo metacognitivo, sia individuale sia collettivo;
- non è coerente e conseguente al contesto nel quale gli alunni/e hanno appreso (linguaggio, clima di apprendimento, strumenti conosciuti...);
- **non tiene conto degli aspetti psicologici e affettivi**, che caratterizzano l'esperienza di crescita e di apprendimento di ogni bambino/a;
- **è discriminante** sia perché non coinvolge significativamente gli/le alunni/e dotati/e di diverse abilità, sia perché non tiene conto dei percorsi di sviluppo e delle difficoltà individuali, in particolare degli alunni/e neocittadini/e e dei bambini/e socialmente e culturalmente "svantaggiati/e";

Pertanto le insegnanti di questo Circolo hanno trasformato queste prove "estrane" al percorso didattico in un'ulteriore occasione di apprendimento per i loro alunni/e, adottando, per il loro svolgimento, la metodologia abituale nella pratica quotidiana delle loro classi.

Dopo averle somministrate, abbiamo riscontrato, oltre a quanto soprascritto, altre considerazioni estremamente critiche:

- 1 le prove non rispettano né le programmazioni delle classi, né i tempi di apprendimento da parte di tutti gli/le alunni/e;
- 2 le prove richiedono prestazioni cognitive e logiche troppo elevate rispetto all'età degli/le alunni/e:
 - a-operazioni complesse da svolgere in pochi minuti per le numerose domande come: comprensione rapida di una lettura dal registro linguistico medio-alto, ricerca, analisi, riflessione, scelta ed esecuzione;
 - b-operazioni complesse contemporanee che richiedono (per il bambini/e di seconda) un'astrazione eccessiva (pensiero operativo reversibile), senza tener conto del processo evolutivo di ciascuno/a;
 - c-la numerosità delle domande ha richiesto tempi di attenzione e concentrazione, soprattutto di bambini/e di 7 anni, superiori a quelli che si sperimentano normalmente nelle classi. Questo ha comportato che alcuni/e bambini/e hanno dimenticato di rispondere a domande senza neppure accorgersene.
3. Si è tenuto conto che a causa degli anticipi, nelle classi sono presenti bambini/e con livelli di maturità ancora più differenziati?
4. le prove hanno creato ansie e tensioni da parte degli/le alunni/e, dovute alle difficoltà riscontrate soprattutto nella comprensione delle richieste e nella scelta delle "risposte multiple", spesso strutturate in modo ambiguo. Forse volutamente?

L'esperienza dei test ha confermato, in una riflessione collettiva, la consapevolezza che prove standardizzate non possono essere efficaci e valide per una valutazione del Sistema Scolastico Nazionale: la popolazione scolastica è un insieme di realtà e problematiche diverse che non può essere standardizzabile.

Pertanto riteniamo opportuno non ripetere in futuro una tale pratica valutativa.

Le insegnanti del Circolo

Invitiamo quindi le/gli insegnanti a richiedere fin da ora l'introduzione nell'ordine del giorno del prossimo Collegio Docenti della discussione sull'opportunità di non tenere i test Invalsi e di deliberare in merito, forti delle prerogative e delle scelte didattiche degli insegnanti.